

E che da ultimo l'estensione complessiva del demanio diviso, e l'ammontare complessivo dei canoni imposti sulle quote, così lordo, che netto del quinto pel contributo fondiario, vi sieno pur sempre indicati in questa doppia lettura di misura e valore consuetudinario, e di misura e valore legale.

E (poiché fra le ordinanze di ordinaria quotizzazione di demanio, e quelle colle quali per transizione si concede ai coltivatori di fatto del demanio tutto o parte della quota di cui sono in possesso, non meno che tutte le altre che in qualsivoglia altro modo attribuiscono la proprietà dei terreni demaniali, come son quelle delle divisioni in massa e degli scioglimenti di promiscuità, non corre, in quanto al loro carattere, di essere il titolo del nuovo diritto e del nuovo possesso di ciascuno assegnatario, differenza veruna) dispongo egualmente che in tutte queste altre ordinanze, sia giurisdizionali, sia amministrative, le cennate norme, per quanto la materia possa in ogni caso richiedere, abbiano sempre tutte severa esecuzione.

14.2.39. Ministeriale 10 agosto 1862  
Istruzioni per le operazioni demaniali

*Ai Signori Prefetti delle Province Meridionali*

Chiamato questo Ministero a dirigere le operazioni di scioglimento di promiscuità e di riparto dei demanii comunali, fu prima cura del sottoscritto quella di provvedere alla osservanza ed alla sollecita esecuzione delle leggi.

Ora è debito dello scrivente di ben chiarire che queste operazioni procedano, con alacrità, che i diritti di tutti siano efficacemente tutelati e condotte a compimento le pratiche, affinché ciascuno possa disporre pacificamente di quanto è di sua spettanza.

Gioverà grandemente a conseguire questo scopo la lodevole operosità ed imparzialità de' signori Prefetti, i quali, ispirandosi unicamente ai principii delle leggi e seguendo fedelmente le norme e le istruzioni vigenti, sapranno vincere quelle difficoltà per cui nei tempi andati le cose demaniali non sortirono quei risultamenti che si ripromettevano. Quindi è che, bramando lo scrivente di fare quanto sta in lui per agevolare ai signori Prefetti lo adempimento del loro incarico, reputa opportuno di comunicar loro le seguenti norme da osservarsi nei casi che in passato furono soggetto di dubbii.

1) *Agenti demaniali e periti* — Non possono essere cittadini del Comune del quale eseguiscano le operazioni.

- 2) *Agenti demaniali* — Possono ricurarsi dalle parti interessate unicamente se colpiti da un titolo di incapacità considerato dalla legge.
- 3) *Consigli di Prefettura* — Nelle questioni di confine fra Comuni e Comuni che sono ad essi sottoposte non possono ricusarsi dal giudice per la sola ragione che le parti non producano tutti i titoli necessari ad una prova perfetta. Quando le parti non possono o non vogliono produrre tali titoli, si deve risolvere la questione secondo le risultanze degli atti.
- 4) *Comuni* — Ove i Consigli comunali, per esser composti di persone interessate nelle questioni demaniali, non potessero deliberare validamente, il Prefetto, ai termini dell'art. 219 della legge comunale, provvede invece del Consiglio e della Giunta comunale a questo ramo di servizio.
- 5) *Consigli comunali* — Compiono gli atti spettanti gli antichi decurionati. La Giunta non può farne le veci, non trattandosi di deliberare ma di emettere un voto.
- 6) *Consigli provinciali* — Possono essere adoperati come Agenti demaniali.
- 7) *Colonie perpetue, canoni* — Nello stabilire i canoni delle colonie perpetue deve starsi al disposto degli articoli 182 e 183 della Legge 12 dicembre 1816.
- 8) *Confinazioni* — Debbono eseguirsi amichevolmente, se ciò è possibile, onde non sieno ritardate le operazioni demaniali. Ove poi in via amichevole non possano stabilirsi i confini di due o più comuni, i demanii debbono dividersi fra gli aventi diritto di tutti i Comuni fra i quali pende la questione di confine. Se infine a ciascun Comune fu costituito un territorio proprio deve starsi alle confinazioni già fatte e debbono ripartirsi fra i cittadini di ciascun Comune i demanii compresi nel territorio assegnato al Comune stesso.
- 9) *Giurisdizione* — Compete ai Prefetti l'esercizio delle facoltà spettanti ai cessati Commissari ripartitori.
- 10) *Intime definitive* — Possono essere validamente eseguite anche dai serventi comunali, per la ragione che sono atti meramente amministrativi e non giudiziari.
- 11) *Interpellanze agli interessati nelle operazioni demaniali* — Le pubblicazioni che devono farsi nelle operazioni demaniali tengono luogo delle interpellanze individuali agli interessati.
- 12) *Intendenti e Consigli d'Intendenza* — I Prefetti ed i Consigli di Prefettura sono subentrati nelle attribuzioni degli Intendenti e dei Consiglieri di Intendenza.
- 13) *Ordinanze* — Quelle pronunziate dai Commissari ripartitori, dopo il 31 dicembre 1861 sono di niun valore, ma il lavoro preparato da' Commissari può servire ai Prefetti per abilitarli a compiere essi stessi immediatamente ed in modo regolare l'operazione.
- 14) *Ordinanze* — Se pronunziate dai Commissari senza aver consultati due funzionari della Provincia, non possono essere approvate né eseguite.  
Per quelle emesse dai Prefetti, il parere del Consiglio di Prefettura tien luogo

di quello dei due *funzionari* richiesto dall'art. 38, n. 7 delle Istruzioni approvate con Decreto 10 marzo 1810.

15) *Ordinanze* — Quelle di reintegra e di scioglimento di promiscuità non abbisognano per essere esecutorie di superiore approvazione.

Quelle di quotizzazione debbono essere approvate sopra Relazione fatta dal Ministro a SM il Re.

Le ordinanze di conciliazione sono approvate per Decreto Reale.

16) *Quotizzazione* — Qualora di un demanio una parte sia pronta alla divisione ed una parte non lo sia, per modo da non potersi prevedere quando cessino a suo riguardo le questioni, in tal caso si può procedere alla quotizzazione della parte ch'è pronta, purché la sua tenuta non consigli di aspettare l'esito finale delle operazioni che restano a compiersi, purché le questioni vertenti lasciano intravedere quale estensione di demanio, e di che qualità di terreni si avrà nel risultato delle operazioni che si stanno compiendo, e purché si possa conoscere se la divisione possa farsi a sorte o per offerte.

17) *Tavoliere di Puglia* — I Commissari ripartitori non potevano occuparsi di operazioni relative al Tavoliere di Puglia. Per la identica ragione non lo possono i Prefetti, ai quali per la Legge del 1816 non ne è data espressamente la facoltà, tanto più poi che il Tavoliere è soggetto ad una speciale legislazione.

18) *Usi civici* — Debbono valutarsi sulla stima fatta sulla capitalizzazione della rendita, se si tratta dello scioglimento di promiscuità fra Comuni e Comuni.

L'assegno deve esser fatto in valore, e non in estensione.

19) *Cose giudicate* — Sulle cose le quali sono state già risolte in definitiva non deve di nuovo portarsi lo esame dei Prefetti.

Le quali norme la SV procurerà che sieno scritte in un alfabetico registro, nel quale saranno aggiunte via via che le perverranno quelle altre che in seguito questo Ministro troverà conveniente comunicarle per condurre a termine al più presto possibile gli affari demaniali.

Della presente la SV si compiacerà accusare ricevuta.

14.2.40. Ministeriale 25 settembre 1869

Se le terre demaniali comunali siano alienabili

Al Sig. Prefetto della Provincia di ...

Essendo giunte a questo Ministero diverse proposte per la vendita di terre de-